



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 14/03/06

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa M. Celeste Conte

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 41

data: 09/03/06

OGGETTO: Riformulazione del Piano di classifica del Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi". Determinazioni.

L'anno duemilasei addì nove del mese di Marzo alle ore 13,10 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì
2) DEGAETANI Luigi	Sì
3) BASSI Donato	Sì
4) DORIA Massimo	Sì
5) SANTO Luigi Salvatore	Sì
6) SERAFINI Anna Rita	Sì
7) STELLA Francesco	No

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr.ssa M. Celeste Conte, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>09.03.2006</u>
Il Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Riformulazione del piano di classifica del consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi".
Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-Questo Comune esteso 9106 Ha è venuto a far parte del Consorzio di Bonifica Ugento E Li Foggi del 1980 per effetto del D.P.R.P. del 30.05.1980;

-Da subito i cittadini hanno mal digerito il tributo dovuto al Consorzio perché in cambio non hanno ottenuto alcun beneficio specifico e diretto;

-La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con le sentenze 8957 e 8960/96, ha statuito che ai fini dell'imposizione contributiva da parte dei consorzi di bonifica "Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interesse pubblico; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica. Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del Fondo";

-Questa Amministrazione con delibera G.C. n.568 del 2.12.1996 ha affidato incarico al Dr. Proc. SERAFINI Assunta ad opporsi in sede giudiziale agli atti di accertamento dei contributi di bonifica per gli immobili di proprietà Comunale aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale e culturale che, a servizio della collettività svolgono un generale pubblico interesse;

-La Regione con la Legge n.4/2003, art.16, 3° comma, ha stabilito che: << I consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° Gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimentazione delle acque>>;

-Con la deliberazione G.R. n.642 del 6.5.2003 è stato approvato un allegato, facente parte integrante della stessa, contenente "Criteri e modalità di attuazione dell'art. 16 della legge Regionale n.4 del 7.03.2003. Chiarimenti sull'applicazione";

-Il 3° comma dell'art.15 della L.R. 25 Agosto 2003, n.19, ha obbligato i Consorzi a presentare, entro e non oltre il 31 Ottobre 2003, i nuovi piani di contribuenza ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 4/2003 e in applicazione della Successiva deliberazione esplicativa adottata dalla Giunta Regionale;

-Il Consorzio di Bonifica Ugento E Li Foggi con nota n.4533 del 21.08.2003 ha comunicato di aver affidato l'incarico della riformulazione del Piano di Riparto della contribuenza all'Associazione Tecnagro, già redattrice del vigente Piano di Riparto, che, data l'epoca della sua formulazione (1995) a giudizio dello stesso consorzio poteva ritenersi ancora attuale. Il allegato alla stessa nota è stato trasmesso un CD-ROM contenente il file della relazione generale (datata Bari Ottobre 1993) del vigente Piano di Riparto, per eventuali considerazioni e osservazioni;

-L'Amministrazione Comunale, tenuto conto che:

1)Così come riportato nel vecchio piano di riparto per la zona B, di cui questo Comune fa parte integrante per circa un terzo, il Consorzio aveva inserito a ruolo la complessiva somma annuale di £.435.797.000 (Euro 225.070.36) ma a monte di tale contribuzione, non si riportavano:

a)Le opere di competenza del Consorzio;

b)Quelle realizzate dopo l'acquisizione dell'Ente Irrigazione;

c)Quelle previste da realizzare;

d)La percentuale di somme annuali per investimenti e per la gestione;

2)Solo per le strade extraurbane incluse nel piano di classificazione redatto nel rispetto della Legge Regionale n.38/77 e successive varianti per comprendere le strade trasferite dall'Ente Riforma, era stato emesso un ruolo di circa 40.000,00 Euro e non si conosceva ancora il ruolo per le altre aree di pubblico interesse (Zona Archeologica di Roca, Parco Naturale di Torre Dell'Orso, Zona Industriale, Recapiti Finali Acque Bianche, Collettori Fognari, Aree Cimiteriali e altre Aree di preminente carattere pubblico;

3)Dal ruolo annuale emesso a carico del Comune per le strade extraurbane, a prescindere dalla legittimità della sottoposizione a contribuzione di tale infrastruttura, risultava che la superficie, riportata nel piano di classificazione delle strade redatto dal Comune, era stata aumentata dal Consorzio dal 30 al 44 per cento e successivamente moltiplicata per un coefficiente di beneficio di 40 volte per quella ricadente nella zona individuata come Zona A/2 e di 14 volte per quella ricadente nella Zona B;

4)I Criteri di riparto penalizzavano gravemente soprattutto le piccole aziende;

5)Molte aree di questo Comune comprese nella Cartografia del Consorzio che delimitano il bacino idraulico A/2 sono prive di opere idrauliche né traggono alcun beneficio dalle vecchie opere realizzate da oltre 60 anni. Infatti questa zona ogni volta che si verifica una pioggia più intensa si allagano e restano allagate arrecando danni notevoli alle infrastrutture pubbliche (strade) e ai privati cittadini che non riescono a raccogliere il prodotto;

Con Deliberazione G.C. n. 320 del 29.10.2003:

-Esprimeva una vibrante protesta nei confronti del Consorzio per aver disatteso sia la sentenza della Cassazione a sezioni riunite n.8960 del 1996 sia le disposizioni impartite con la Legge Regionale 4/2003 art. 16, 3° Comma e con la deliberazione esplicativa adottata dalla Giunta Regionale n. 642 del 06.05.2003;

-Invitava il Consorzio nel riformulare il Piano di Riparto di tenere in debito conto quanto sopra esposto ed in particolare;

1)Per il riparto della spesa ai contribuenti di tener conto dell'indice di attitudine agronomica (attitudine dei terreni a trarre vantaggio dall'attività di bonifica) e degli altri indici di bonifica

ottenuti dalle singole categorie di opere di bonifica: sistemazione idraulica agraria e idraulica forestale; viabilità; opere irrigue; acquedotti rurali; elettrodotti; centri di servizi; ecc.;

2)Di rivedere il calcolo delle superfici e l'indice di bonifica delle Strade Comunali extraurbane (in molti casi unica infrastruttura esistente sul territorio che produce qualche beneficio agli immobili) passate per legge al Comune che si deve sobbarcare l'onere per la sistemazione ordinaria e straordinaria. Infrastruttura da esentare del tutto, attesa la sua destinazione a pubblico servizio;

3)Esentare, in ogni caso tutti gli immobili avente destinazione pubblica o di prevalente carattere pubblico sociale o culturale che, a servizio della collettività, soddisfano un generale pubblico interesse;

4)Di riportare nel piano per le 7 zone:

a)Le opere di competenza del Consorzio;

b)Quelle realizzate dopo l'acquisizione;

c)Quelle che si intendono realizzare;

d)La percentuale di somme annuali previste per investimenti e per la gestione.

-Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.8 del 30.10.2003, il Consorzio senza tener in alcun conto le considerazioni e le osservazioni pervenute dai Comuni, adottava un piano di Classificazione per il riparto delle spese consortili che, sebbene formalmente nuovo, nella sostanza costituiva una riproposizione di quello precedente.

-La Regione, con nota prot. n.28/12715 del 25.11.2003, invitava il Consorzio a notificare il nuovo piano ai Comuni onde acquisire il concerto richiesto dall'art.16 l.r. 4/03;

-Con nota del 5.12.2003 il Consorzio trasmetteva il nuovo piano ai Comuni, invitandoli anche a partecipare ad appositi incontri con la Tecnagro, società incaricata della sua redazione, rivolti ad ottenere le necessarie specificazioni sul piano.

-Il 15.12.2003 si teneva l'incontro tra le Amm.ni Comunali (Area B) e la Tecnagro al fine di acquisire le eventuali osservazioni e considerazioni sugli elaborati del Piano. I rappresentanti di questo Comune consegnavano il documento contenente la richiesta comune avanzata dai Comuni di Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Martano, Martignano, Melendugno e Vernole relativa:

1)Alla Sospensione immediata delle Cartelle già emesse;

2)Al rilascio della documentazione probatoria dell'impiego delle somme pervenute al Consorzio attraverso l'imposizione del tributo;

3)Alla mancata applicazione dell'art. 16 della L.R. n.4 del 7.03.2003 riguardante l'abbattimento del 30% della spesa corrente e contestuale riduzione degli oneri di contribuzione.

-Durante detto incontro i rappresentanti del Comune di Melendugno oltre ad esprimere vibranti proteste per la mancata concertazione facevano presente che nel piano di riparto non c'è alcuna

analisi sulle entrate e sulle spese per ogni singolo Comune e non viene prevista l'esclusione per quelli immobili aventi destinazione di prevalente interesse pubblico (Strade, luoghi di culto, beni culturali, cimiteri, parchi naturali, collettori fognari ecc.).

-Dall'incontro emergeva che era stato convocato espressamente per fornire ai soggetti interessati, specificazioni, chiarimenti e motivazioni tecniche della proposta di piano;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.100 del 27.12.2003 per quanto sopra esposto visto il piano in argomento ed in particolare:

A) L'elaborato uno in cui si descrivono le attività del Consorzio e si riporta che l'Ente:

1) Gestisce 32 distretti irrigui di propria realizzazione, con una superficie dominata di oltre 13.000 ettari e una irrigabile di circa 11.000 ettari;

2) Ha costruito 430 Km. di strade che interessano numerosi Comuni;

3) Ha costruito 144 Km (61 e 83 rispettivamente di media e bassa tensione) di rete elettrica servizio della campagna;

4) Ha realizzato canali per l'allontanamento delle acque zenitali ovvero ha sistemato canali naturali esistenti che interessano 83.584 ettari. Tali canali, il cui numero è di 133, si snodano per una lunghezza di circa Km. 433 ed attraversano 32 dei 78 Comuni del Comprensorio. I Comuni che traggono beneficio totalmente o parzialmente dalla presenza di tali opere, anche se non attraversati, sono 49. Il sistema idraulico del comprensorio libera il territorio da ristagni per lungo periodo;

5) Ha dato assistenza tecnica agli agricoltori con consigli sulle opportune scelte da effettuarsi, sperimentazioni, divulgazione di tecniche irrigue. Inoltre, sono stati organizzati corsi di formazione per il conseguimento, del patentino, abilitante all'acquisto dei fitofarmaci, nonché dibattiti e conversazioni sui temi più attuali mediante incontri mensili presso quasi tutti i Comuni.

B) La Relazione dalla quale:

1) Nella parte relativa alla Presentazione si sostiene che:

a) Una caratteristica del DNA degli Italiani è quella riottosità di pagare imposte, tasse, contributi, ecc. che sono motivati dai costi di opere, attività e servizi che vengono svolti a favore della popolazione italiana;

b) Per il motivo suddetto molti di coloro che hanno immobili in un comprensorio di bonifica protestano per i contributi loro richiesti, affermando o che sono troppo elevati o che sono ingiustificati in quanto essi non vedono quali benefici l'attività di bonifica (e quindi anche l'irrigazione, la regolazione delle acque, la tutela del territorio, l'adduzione di acqua potabile, ecc.) arreca a loro;

c) Tali proteste vengono raccolte e condivise dalle organizzazioni agricole, dai Comuni e dalle entità non agricole proprietarie di immobili nel comprensorio e vengono canalizzate verso i politici che se ne fanno interpreti e si esprimono per una revisione dei contributi fino ad arrivare ad una sottrazione di funzioni se non allo scioglimento dei consorzi:

d)La riformulazione avviene sotto la pressione determinata dall'art.16 della legge regionale pugliese 4/2003 (concernente la formulazione del bilancio regionale) il quale da disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di Bonifica;

e)Non viene, infine, considerata la contribuzione extra-agricola in quanto oggetto di un Piano di Riparto specifico approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.3 del 6 Agosto 2002 e quindi non assoggettato all'Obbligo della riformulazione.

f)Il piano di contribuzione è stato riformulato rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica stabilendo i parametri per la quantificazione dei benefici e determinando l'indice di contribuzione di ciascun immobile:

2)Nella parte prima (p.7) viene messo in evidenza che l'elevato numero di ditte (n.185.127) comporta, elevati costi per la gestione del catasto e per tutti quegli adempimenti amministrativi e quei servizi erogati dal Consorzio stesso che interessano ogni consorziato a prescindere dalla dimensione aziendale.

3)Nella parte seconda si cerca di mettere in evidenza che in base alle norme di leggi "La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile". Si mette in evidenza, ancora, che, costituisce atto dovuto, la ripartizione della spesa anche agli immobili extra-agricoli (pag. 10) e che non sono soggetti a tassazione i beni immobili siti al di fuori del comprensorio del Consorzio o ad immobili che non traggono alcun beneficio dagli interventi di bonifica (pag. 13). Le spese da ripartire sono determinate, così come riportato a pag. 14, da:

A)Quote relative alla esecuzione delle opere pubbliche di competenza Statale e Regionale in quanto necessarie ai fini della bonifica (spese ormai a totale carico di Stato e Regioni);

B)Spese annualmente sostenute per l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica;

C)Spese per studi, perizie, ricerche e progetti;

D)Spese necessarie per il funzionamento del Consorzio. Tra queste rientrano: le spese di funzionamento degli organi amministrativi, delle Commissioni, ecc.; i costi per le sedi: l'elaborazione e l'emissione dei ruoli di contribuzione; la tenuta del Catasto; la compilazione della lista degli aventi diritto al voto e gli adempimenti per la convocazione dell'Assemblea, ecc..

Si evidenzia, inoltre, che: le spese di una manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica sono costi imputabili direttamente alla superficie (pertanto questi vanno ripartiti in base agli indici di beneficio per ettaro); i costi riguardanti il funzionamento del Consorzio sono invece imputabili direttamente alla singola proprietà.

4)Nella parte terza – criteri di riparto – si suddividono gli oneri Consortili in due gruppi:

A)Quelli derivati da opere ed attività di carattere generale intese a costituire la base indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico del comprensorio e, successivamente, a mantenere in

efficienza l'assetto raggiunto, nonché provvedere al suo costante aggiornamento in funzione del modificarsi delle esigenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio: da esse deriva un beneficio esteso a tutto il comprensorio (con esclusione dei centri urbani) e di cui usufruiscono gli immobili, indipendentemente dalla loro destinazione (oneri relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, idraulica, nonché tutte le funzioni attinenti alla difesa del suolo e dell'ambiente);

B)Quelli derivati da opere ed attività di carattere particolare che procurano un beneficio apprezzabile soltanto in determinate e delimitate zone del comprensorio o ad individuate categorie di consorziati (irrigazione e utilizzazione del patrimonio idrico).

Si mette in evidenza che la spesa che fa carico alla proprietà consortile è determinata non più alla esecuzione ma a conservare e difendere l'assetto raggiunto, attraverso la manutenzione e l'esercizio delle opere per le quali la legge così dispone, nonché a perfezionarlo ed ad aggiornarlo in rapporto alle nuove esigenze, che via via si verificano, ed a completarle nei suoi dettagli. Il beneficio da considerare corrisponde da un lato alla diversa misura del danno che viene evitato con l'attività di bonifica o, meglio, dal diverso rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili e, dall'altro, ai valori fondiari o redditi che vengono preservati;

4)Nella parte quarta – Le opere di bonifica e gli indici di bonifica –

Per quanto – attinente all'indice di carattere generale si mette in evidenza che la funzione della bonifica è: il costante mantenimento, perfezionamento ed aggiornamento di questo processo di sviluppo economico e sociale che interessa tutto il comprensorio, nonché lo studio analitico del territorio al fine di focalizzare le esigenze ed individuare le soluzioni più idonee e compatibili per evitare di annullare i benefici raggiunti oltre a crearne altri. A pag. 31 si sostiene che: “Le migliori condizioni igieniche e la possibilità di usufruire di una maggiore rete di strade e di infrastrutture, nell'attività di assistenza tecnica e sperimentale del Consorzio, operano, in una qualche misura su ogni superficie, sia essa agricola o a destinazione extragricola”. Ne consegue che, sia pure in diversa misura, tutti gli immobili consorziati, indipendentemente dalla loro destinazione economica, ricavano un beneficio dalle opere e dalle attività di carattere generale, e pertanto debbono essere soggetti alla contribuzione;

Per quanto attinente all'indice di attitudine agronomica si sostiene che se il reddito è salito, ad esempio da uno a cinque o a dieci, ciò non è imputabile solo alla natura del terreno, ma anche a strade, sistemazione idraulica, elettrodotti, ecc. nonché al sinergismo fra tutte le opere consortili e quelle extra-consortili;

Per quanto riguarda l'individuazione e la classificazione delle nuove aree omogenee:

Il territorio consortile è stato suddiviso in sette aree individuate con le prime sette lettere dell'alfabeto. L'area B comprende i Comuni di Bagnolo, Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano Dei Greci, Cursi, Maglie, Martano, Melendugno; Martignano e Vernole per complessivi Ha 29.674 di cui Ha 9.106 (31%) del solo Comune di Melendugno.

In base alle opere idrauliche realizzate e/o mantenute dal Consorzio sono stati individuati n.3 bacini idraulici (A/1 – A/2 – A/3) e delimitate le aree che direttamente beneficia delle stesse opere idrauliche definendo in tal modo il territorio oggetto dell'onere del contributo per manutenzione ed esercizio. L'intero territorio consortile risulta ripartito in due grandi aree, e cioè quella interessata dalle opere idrauliche –Zona A – (a sua volta ripartita nei 3 bacini) e la restante parte del comprensorio – Zona B – che rimane interessata. Sono state escluse le aree urbane;

5)Parte Quinta – Spese di Funzionamento –

Sono le spese di funzionamento del Consorzio per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente:

6)Parte Sesta – Il Piano di Classificazione risultante dallo studio –

In detto capitolo si mette in evidenza che in base allo studio le spese da ripartire afferiscono a due categorie di opere:

a)Quelle relative ad opere di carattere generale che determinano benefici diretti sia generali che idraulici;

b)Quelli relativi ad opere di carattere particolare che nel caso in esame afferiscono all'irrigazione.

Il riparto delle spese di cui al precedente punto a) viene effettuato in base alle caratteristiche delle sette aree omogenee in cui è stato suddiviso il territorio.

Le spese consortili da ripartire comprendono le spese: per l'esercizio e la manutenzione delle opere idrauliche; per progetti perizie e ricerche; per il funzionamento del consorzio stesso e per lo svolgimento ed il raggiungimento dei propri fini istituzionali (tra queste vengono comprese quelle per la compilazione della lista degli aventi diritto al voto ai fini dello svolgimento delle elezioni, la tenuta e l'aggiornamento del catasto, le spese di funzionamento degli organi amministrativi, ecc.). Viene sottolineato come molte di queste voci vanno considerate non in funzione della superficie, ma della singola ditta.

In definitiva, le quote contributive determinate in funzione del beneficio per ciascuna area sono articolate in due parti: una di importo variabile, commisurata alla superficie ed una di importo fisso per singola ditta.

L'importo fisso, in quanto commisurato all'ammontare delle spese generali, potrà essere annualmente individuato dagli organi amministrativi proposti, in funzione del Bilancio Preventivo del Consorzio stesso. L'applicazione del riparto previsto nel presente piano non comporterà sostanziali variazioni a parità di contribuzione totale.

Considerato che:

1)Il Piano in questione calcola gli oneri facendo riferimento a criteri del tutto generici, avulsi da riferimenti specifici sul territorio;

2)Non risultano legami concreti tra quelli che sono gli oneri e quelli che sono gli incrementi di valore degli immobili;

3)I criteri di riparto si riferiscono sempre a valutazioni su grandi aree senza tener conto della specificità di ogni ambito, anche perché le zone individuate non possono considerarsi omogenee neanche al loro interno;

4)Le opere di bonifica presenti sul territorio di questo Comune sono di vecchissima data e sono state realizzate dallo Stato e dell'Ente Irrigazione;

5)Le opere riportate nell'allegato uno del Piano non hanno interessato il territorio di Melendugno per cui non hanno apportato alcun miglioramento fondiario;

6)Le opere idrauliche esistenti, pari a ml. 12.681 transitate al Consorzio nel 1980 non vengono mantenute periodicamente tanto che sono riempite di materiale vario e di vegetazione arborea ed erbacce di qualsiasi specie in particolare di alberi di fico, canneti e rovi.

7)Per effetto di dette vecchie opere il Comune di Melendugno è stato compreso nel bacino Idraulico A/2 per una superficie di Ha 3.875 pari al 42.55% della superficie complessiva.

Per effetto della mancata manutenzione periodica, per la inesistente rete scolante e per la conformazione altimetrica del territorio si può affermare che solo le aree attigue ai canali, pari al 3% (Ha 250) circa ricevono qualche lieve beneficio. Infatti per quanto sopra riportato ogni acquazzone crea allagamenti con gravi danni alle colture;

8)Questo Comune non beneficia della irrigazione;

9)Non sono previste né programmate opere di bonifica né mantenute quelle esistenti;

10)Non è stata prevista la riduzione del 30% delle spese consortili previste dal Comma 1 dell'art.16 L.R. n.4/2003;

HA DELIBERATO

-Di non condividere il Piano di Riparto per tutte le osservazioni sopra riportate;

-Di invitare il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi a redigere un Piano di Riparto che faccia riferimento alla situazione concreta del Comune di Melendugno ed ai benefici effettivi che derivano dall'attività del Consorzio stesso ai singoli immobili;

-Di confermare il contenuto e la richiesta di cui alla deliberazione della G.C. n.320 del 29.10.2003 con particolare riferimento ai punti 2 e 3 del dispositivo;

-Di Richiedere al Consorzio di Bonifica l'adozione di atto di sospensione delle cartelle già notificate alla contribuenza, la sospensione della notificazione di quelle non ancora notificate ed il rimborso delle cartelle esattoriali già pagate dagli interessati;

-Di Chiedere al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, di voler chiudere il contenzioso in atto con questo Comune;

-Di Chiedere alla Regione Puglia l'abolizione del Consorzio di Bonifica salvaguardando comunque, il relativo personale;

-Con raccomandata A.R. n.17682 del 29.12.03 è stata notificato al Consorzio una copia della deliberazione C.C. n.100 del 27.12.2003 e copia della deliberazione G.C. n.320 del 29.10.2003, atti concernenti le osservazioni al Piano di Riparto;

-Con raccomandata A.R. n. 17692 del 29.12.2003 è stata notificata alla Regione Puglia – Assessorato Agricoltura – Settore Agricoltura una copia della deliberazione C.C. n.100 del

27.12.2003 e copia della deliberazione G.C. n.320 del 29.10.2003, atti concernenti le osservazioni al Piano di Riparto;

-Il Consiglio Regionale non ha offerto alcun serio e specifico argomento di replica alle obiezioni loro mosse, nonostante la stessa Giunta Regionale, con la deliberazione n.820 del 3.6.2004 avesse fatto presente che: << il Consiglio Regionale può adottare la decisione di invitare il Consorzio di bonifica, per il tramite della Giunta Regionale e per essa da parte dell'Assessorato all'Agricoltura a provvedere alla riformulazione del Piano, nelle parti osservate dalle Amministrazioni interessate, di concerto con le stesse, per la ridefinizione degli indici per il calcolo degli oneri di contribuzione ed eventualmente, a valutare una diversa articolazione delle aree omogenee in rapporto all'effettiva incidenza dell'attività di bonifica e/o di fornitura di servizi>>. Infatti con Deliberazione n.183 del 27.07.2004 ha approvato il nuovo piano di classifica per il riporto delle spese consortili del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi – Elenco n.104;

-Questa Amministrazione ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Per la Puglia per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale n.183 del 27.7.2004 e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, comprese: la deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio n.8 del 30.10.2003; la Deliberazione della G.R. n.820 del 3.6.2004; la relazione del Presidente della IV Commissione consiliare permanente allegata quale parte integrante della deliberazione C.R. n.183/04;

-Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia ha accolto il ricorso n.2238/04 presentato dal Comune e con sentenza n.2958/05 ha annullato gli atti impugnati;

-Il Consorzio ha proposto appello al Consiglio di Stato in sede giuristizionale per l'annullamento della Sentenza del TAR Puglia n.2958/05. Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di cautela e, per l'effetto, ha sospeso la sentenza impugnata e fissata per il merito l'udienza del primo trimestre del 2006. (Ordinanza n.3760/2005);

-L'art. 2 della Legge Regionale 11 Agosto 2005, n.8 "Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica" statuisce:

1)La Giunta Regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio Regionale.

2)Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispose le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessorato alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.

3)Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630.

-In Consorzio di bonifica, in contrasto con le disposizioni delle Leggi Regionali n.4/2003 e n.8/2005, ha emesso e continua ad emettere cartelle esattoriali, creando notevoli danni economici e morali ai contribuenti, che devono ricorrere alla commissione tributaria per il loro annullamento;

-Con deliberazione G.R. n.1520/2005 è stato nominato il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi Commissario ad acta per la riformulazione di concerto con i Comuni interessati, delle proposte dei nuovi piani di classifica e l'invio degli stessi all'Assessorato Risorse Agroalimentari per il prosieguo dell'iter previsto dalla legge regionale 54 del 31.5.1980:

Vista la nota A.R. del 22.2.2006, acquisita agli atti del Comune il 28.2.2006 prot. 3540, del Commissario ad acta, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi:

- Tenuto conto che quanto richiesto dal Commissario ad acta con la richiamata nota non soddisfa in alcun modo la piena e tempestiva partecipazione di questo comune al procedimento, atteso che un procedimento di concertazione non può in alcun modo esaurirsi con semplice corrispondenza epistolare, ma abbisogna per contro di una verifica puntuale e concreta sul territorio di riferimento;

-Per quanto in premessa riportato;

-Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA

Di chiedere l'esclusione del territorio del Comune di Melendugno dal piano di classifica del Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi";

A tal fine si fa presente al Commissario ad acta, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, che i motivi di dissenso, sulla Proposta di Piano, sono i seguenti:

1)Le attività del Consorzio riportate nell'allegato uno: gestione dei 32 distretti irrigui di propria realizzazione; la costruzione di 430 Km di strade; la costruzione di 144 Km. di rete elettrica: la realizzazione di 433 Km di canali per la raccolta delle acque zenitali non hanno interessato il territorio del Comune di Melendugno esteso 9.106 Ha (terzo in ordine di grandezza);

2)Le uniche opere di bonifica realizzate dal Consorzio sono 5 pozzi riportati nella tab. 1 e 2 dell'allegato uno al piano di classifica, che sebbene realizzati 15 anni or sono, non sono stati mai utilizzati;

3)Le altre opere di bonifica presenti sul territorio di questo Comune consistenti in 12.681 ml di canali per la raccolta delle acque zenitali, sono state realizzate dallo Stato o dall'Ente Irrigazione da oltre 60 anni, transitate al Consorzio nel 1980.

Detti canali per effetto della mancata manutenzione periodica sono riempiti di materiale vario e di vegetazione arborea ed erbacea di qualsiasi specie in particolare di alberi di fico, canneti e rovi.

Per effetto di dette vecchie opere il Comune di Melendugno è stato compreso nel bacino Idraulico A/2 per una superficie di Ha 3.875, pari al 42,55% della superficie complessiva.

4)Questo Comune non beneficia della irrigazione:

5) Non risultano legami concreti tra quelli che sono gli oneri e quelli che sono gli incrementi di valore degli immobili:

6) I criteri di riparto si riferiscono sempre a valutazioni, su grande aree senza tener conto della specificità di ogni ambito, anche perché le zone individuate non possono considerarsi omogenee neanche al loro interno;

7) Solo per le strade Comunali extraurbane, alcune sistemate con bitumatura utilizzando fondi Comunali, Statali, Regionali e della C.E.E. altre ancora a fondo naturale di difficile percorrenza durante il periodo invernale per effetto del ristagno dell'acqua zenitale, il Consorzio continua a notificare il ruolo di contribuenza di oltre 36.000 Euro che il Comune continua ad impugnare alla Commissione Tributaria – Provinciale per l'annullamento.

Detto ruolo viene quantificato in maniera impropria, infatti la superficie effettiva delle strade viene aumentata dal 30 al 40 per cento, per pertinenze non precisamente definite dal Consorzio, e successivamente viene applicato un coefficiente di beneficio, che non esiste, di 40 volte per quelle inserite nella zona A/2 e di 14 volte per quelle inserite nella zona B.

8) Il Piano non esclude neanche gli immobili aventi destinazione pubblica o di prevalente carattere pubblico sociale o culturale che, a servizio della collettività, soddisfano un generale pubblico interesse, come previsto dalla legge;

Di dare atto che numerose sono state le lamentele degli agricoltori residenti, raccolte presso questo ente, per la mancata assistenza tecnica e consulenza che pure il Consorzio doveva fornire. Gli agricoltori interessati hanno lamentato altresì la mancata realizzazione di corsi per il conseguimento del patentino abilitante all'acquisto di fitofarmaci.